



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1236 del 2020, integrato da duplici motivi aggiunti, proposto da Codacons – sede di Lecce, in persona del legale rappresentante p. t., nonché da *Filippo Longoni*, *Roberto Longoni*, in proprio e nella qualità di genitori dei minori *Antonio Longoni*, *Roberto Longoni*, inoltre da *Filippo Longoni*, *Roberto Longoni*, in proprio e nella qualità di genitori dei minori *Antonio Longoni*, *Roberto Longoni*, infine da *Filippo Longoni*, *Roberto Longoni*, in proprio e nella qualità di genitori dei minori *Antonio Longoni*, *Roberto Longoni*, tutti rappresentati e difesi dall'avvocato Luisa Carpentieri, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dagli avvocati Isabella Fornelli e Rossana Lanza, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

Ministero dell'Università e della Ricerca, in persona del legale rappresentante *pro*

tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato, domiciliataria *ex lege* in Bari, via Melo, n. 97;

e con l'intervento di

Coordinamento Nazionale Insegnanti Specializzati, Associazione Difesa dei Diritti, Associazione Europea ed Extraeuropea Operatori Specializzati, in persona dei rispettivi legali rappresentanti p. t., rappresentati e difesi dagli avvocati Alberto Pepe e Federico Pellegrino, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

~~Paola Bruno, Giuseppe Cargano, Daniela Cuzzato, Anna De Vincenzi, Daniela De Vito, Laura Di Stefano, Maria Rosaria Merello, Simona Pisci, Emilia Regina~~
e ~~Anna Chiara Vimborgati~~, *ad opponendum*, rappresentati e difesi dall'avvocato Anna Chiara Vimborgati, con domicilio digitale come da p.e.c. da Registri di Giustizia;

per l'annullamento

previa adozione delle idonee misure cautelari anche inaudita altera parte

per quanto riguarda il ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 407 del 28.10.2020, con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale, ad eccezione dei servizi per l'infanzia; 2) ove occorra, la nota n. 2547/sp del 29 ottobre 2020 inviata dal Presidente della Regione all'Ufficio Scolastico Regionale, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi e/o conseguenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati dai ricorrenti in data 11.01.2021, per l'annullamento, previa adozione delle idonee misure cautelari, anche *inaudita altera parte*, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 1 del 05.01.2021 con cui è stata disposta la didattica integrata per tutte le scuole di ogni ordine e grado sul territorio regionale ad eccezione dei servizi per l'infanzia, nonché a dell'Ordinanza n. 444 del 04.12.2020 e, ove occorra, della Ordinanza n. 413 del

06.11.2020 ivi richiamata, nonché di tutti gli atti presupposti, connessi o consequenziali, ancorché non conosciuti;

per quanto riguarda i motivi aggiunti presentati il 22/2/2021, per l'annullamento previa adozione delle idonee misure cautelari, anche *inaudita altera parte*, dell'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 56 del 20.02.2021, nonché, per quanto di ragione ed ove occorra, dell'Ordinanza n. 14 del 16.01.2021, dell'Ordinanza n. 21 del 22.01.2021 e dell'Ordinanza n. 41 del 04.02.2021, nonché di tutti gli atti presupposti e connessi ivi compresi quelli già impugnati, e/o di quelli consequenziali, ancorché non conosciuti;

Visti il ricorso, i motivi aggiunti e i relativi allegati;

Vista l'istanza di misure cautelari monocratiche proposta dal ricorrente, ai sensi dell'art. 56 cod. proc. amm., con i secondi motivi aggiunti del 22.2.2021;

Considerato che:

anche se dovesse dubitarsi della legittimazione attiva del Codacons, non può dubitarsi di quella dei genitori ricorrenti;

l'interesse ad agire sussiste, poiché il provvedimento impugnato consente ai dirigenti scolastici di negare a chi ne faccia richiesta, l'accesso, nelle scuole pugliesi, alla didattica in presenza e, comunque, esso vieta ai dirigenti scolastici di ammettere alla didattica in presenza un numero superiore al 50 per cento di alunni e studenti, anche presso scuole in cui non dovessero registrarsi situazioni di contagio o di reale pericolo di contagio;

con l'Ordinanza presidenziale impugnata n. 56 del 20.02.2021, pur non imponendosi la didattica digitale integrata a tutte le Istituzioni scolastiche, viene riservata una percentuale massima del 50% allo svolgimento dell'attività in presenza nelle scuole; infatti, è *“data facoltà alle Istituzioni scolastiche di ammettere in presenza gli alunni che, per ragioni non diversamente affrontabili, non abbiano la possibilità di partecipare alla didattica digitale integrata, purché, complessivamente, non venga superato il limite del 50% della popolazione*

scolastica per ogni singola classe o sezione d'infanzia”;

viceversa, il D.P.C.M. del 14 gennaio 2021, all'art. 1, comma 10 lettera s), testualmente dispone che *“le istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado adottano forme flessibili nell'organizzazione dell'attività didattica ai sensi degli articoli 4 e 5 del decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275, in modo che a decorrere dal 18 gennaio 2021, almeno al 50 per cento e fino ad un massimo del 75 per cento della popolazione studentesca delle predette istituzioni sia garantita l'attività didattica in presenza. La restante parte dell'attività didattica è svolta tramite il ricorso alla didattica a distanza”*, mentre a tenore della medesima disposizione, *“L'attività didattica ed educativa per i servizi educativi per l'infanzia, per la scuola dell'infanzia e per il primo ciclo di istruzione continua a svolgersi integralmente in presenza”*;

nel provvedimento regionale impugnato il limite del 50 per cento è un tetto massimo che consente alle Istituzioni scolastiche di ammettere alla didattica in presenza una percentuale di alunni e studenti che va dallo zero al 50 per cento dell'intera popolazione scolastica (senza distinzione tra scuole primarie e secondarie e con scelte affidate alla discrezionalità dei dirigenti scolastici); viceversa nel D.P.C.M. 14 gennaio 2021, il limite del 50 per cento è una soglia al di sotto della quale deve ritenersi non sufficientemente assolto, né garantito lo *standard* minimo dei servizi scolastici;

invero, a mente dell'art. 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione, i livelli essenziali delle prestazioni (LEP), tra i quali vi sono i diritti connessi all'istruzione scolastica, sono quelli che la Repubblica esige che siano garantiti su tutto il territorio nazionale; senonché, il compito della loro definizione spetta allo Stato, anche quando la loro realizzazione compete a Regioni ed Enti locali;

l'impugnata Ordinanza regionale interviene a valle del D.P.C.M. 14.1.2021 (di guisa che non può ritenersi decaduta per il sopravvenire del provvedimento statale, ex art. 3, comma 1, D.L. n. 19/2020), e, tuttavia, essa non motiva a sufficienza il sensibile scostamento dal livello nazionale di garanzia dell'assolvimento dei servizi

scolastici; la motivazione di tale scostamento è, invero, affidata principalmente all'asserita necessità di "*attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici*", sennonché i tempi prevedibili e previsti di tale attuazione - non indicati dall'Ordinanza, ma ricavabili da comunicati delle strutture sanitarie pubbliche e da univoche notizie di stampa - non sono affatto compatibili con la durata di pochi giorni dell'efficacia dell'Ordinanza;

se fosse vero che l'esigenza fondamentale è quella dichiarata di consentire la "*attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici*", il provvedimento regionale impugnato dovrebbe avere una durata di efficacia molto più lunga; ciò ne evidenzia il difetto motivazionale o, quantomeno, l'incongruenza tra la premessa e la conclusione, riverberandosi in un vizio logico-argomentativo ovvero in una carenza attitudinale della misura rispetto all'obiettivo perseguito;

inoltre, se l'esigenza fondamentale fosse davvero quella dichiarata di consentire la "*attuazione del piano vaccinale degli operatori scolastici*", il provvedimento regionale impugnato dovrebbe essere prorogato o rinnovato per un periodo più lungo, la qual cosa non potrebbe che vanificare l'apporto didattico e formativo dell'anno scolastico 2020-2021 per alunni e studenti in Puglia, in violazione dei livelli essenziali di prestazione fissati dallo Stato mediante i provvedimenti governativi;

Considerato, in aggiunta, che:

l'art. 1, comma 16, del D.L. n. 33/2020 consente alle Regioni di introdurre misure derogatorie più restrittive rispetto a quelle disposte dal Governo nazionale, ma tali misure devono essere provvisorie e ragionevolmente coerenti con la classificazione del livello di gravità dell'emergenza in ambito regionale (la Puglia dall'11.2.2021 è in "zona gialla");

Ritenuto di dover accogliere la domanda cautelare interinale, essendo questa l'unica forma di tutela concessa ai ricorrenti, considerato che la misura cautelare collegiale interverrebbe al compimento del periodo di efficacia dell'atto impugnato,

quando prevedibilmente sarà stato adottato un ulteriore provvedimento di proroga o rinnovo (eventualmente da impugnare con motivi aggiunti), la qual cosa innescherebbe un inseguimento defatigante dei ricorsi ai provvedimenti, traducendosi in un sostanziale diniego di giustizia; e tale considerazione induce a ritenere sussistente il *periculum in mora*, poiché il divieto regionale di didattica in presenza è già vigente, anche se i dirigenti scolastici, al momento, non hanno ancora denegato ai ricorrenti l'accesso su istanza alla didattica in presenza;

P.Q.M.

ACCOGLIE la domanda cautelare interinale e, per l'effetto, sospende l'efficacia dell'Ordinanza presidenziale n. 56 del 20.02.2021.

Fissa per la trattazione collegiale la camera di consiglio del 17 marzo 2021.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1, 2 e 5, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, e dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016, manda alla Segreteria di procedere, in caso di riproduzione in qualsiasi forma, all'oscuramento delle generalità del minore, dei soggetti esercenti la potestà genitoriale o la tutela e di ogni altro dato idoneo ad identificare il medesimo interessato riportato nella sentenza o nel provvedimento.

Così deciso, il giorno 23 febbraio 2021.

Il Presidente
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO

In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.

ORIZZONTE SCUOLA